FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 14 luglio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 14 luglio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1). - Reclamo Sig. SOSIC Giorgio, avverso la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2006 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 54 del 16.6.2005).	**PARZIALMENTE ACCOLTO,** riducendosi al 31.12.2005 la sanzione dell'inibizione già inflitta fino al 30.6.2006 al reclamante.
2).- Deferimento PROCURATORE FEDERALE ai sensi dell'art. 31, comma 1 dello Statuto Federale: del Signor Pasini Roberto, già Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l' Attività Giovanile e scolastica, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S.; della Signora Terlizzi Lorenza, già Segretario del Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l' Attività Giovanile e Scolastica, per violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S.	**ACCOLTO**, dichiara i Signori Pasini Roberto e Terlizzi Lorenza responsabili delle incolpazioni loro ascritte e per l'effetto infligge al Signor Pasini Roberto la sanzione dell'inibizione, ex art. 14, comma 1, lett. e), C.G.S., per anni 2 e per mesi 18 alla Signora Terlizzi Lorenza a decorrere dalla data della sospensione cautelare, 22.12.2004, ai sensi dell' art. 15 C.G.S.
3). - **Reclamo A.C. FORZA MATERA** avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007 inflitta al calciatore Peragine Marco (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 111 dell'08.06.2005)	**INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S..

4). - Reclamo POL. MONTA' avverso il mancato deferimento della Società Saccolongo per irregolare partecipazione del calc. Pittarello Alberto a gare del Campionato di 2^ Ctg., L (Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 62 del 15.6.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi degli artt. 31, comma 1 dello Statuto e 26, comma 1, C.G.S.